

CONTRATTO DI MEDICINA DEI SERVIZI

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9 (Codice Fiscale 91009910927), nella persona del **Dr. Salvatore Piu**, Direttore Generale e legale rappresentante della stessa

E

Il Dr. Gianfranco Carboni, di seguito denominato Medico, nato/a Oristano, il 26/09/1968 ed residente a Oristano in Via Pirandello, 39, Codice Fiscale (CRBGFR68P26G113L)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Direttore Generale della ASL n. 6 di Sanluri conferisce incarico libero professionale per lo svolgimento di prestazioni professionali mediche presso l'Istituto di Pena di Reclusione di Is Arenas – Arbus, al Dr. Gianfranco Carboni, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Oristano.

A seguito dell'avviso interno di cui alla delibera n. 9 del 8/01/2013 e della delibera n. 54 del 22/01/2013 relativa all'approvazione delle graduatorie.

Nello specifico il Dr. Gianfranco Carboni assume l'impegno di assicurare l'assistenza sanitaria in favore dei detenuti ed internati ristretti nell'Istituto Penitenziario, per un numero massimo di 10 ore settimanali e comunque complessivamente non oltre il tetto massimo di 48 ore settimanali, nella media dell'arco di un quadrimestre, svolte in altre attività istituzionali.

Articolo 2

Il Professionista assicura la propria opera all'interno delle direttive generali impartite dal responsabile della struttura Penitenziaria e del Direttore del Distretto di Guspini per n. 10 ore settimanali, secondo le seguenti tipologie di attività:

- A- assicura gli interventi sanitari per le urgenze cliniche, nonché le visite sanitarie programmate, su richiesta dei detenuti o da parte dell'Amministrazione penitenziaria, prescrivendo le terapie necessarie e documentando la propria attività secondo le direttive del responsabile della struttura e della direzione del Distretto.
- B- Effettuare la visita medica di primo ingresso in istituto dei detenuti secondo le previste procedure.
- C- Disporre l'isolamento sanitario in caso di malattie contagiose.
- D- Certificare l'idoneità al trasporto dei detenuti in udienza o al trasferimento in altro Istituto .

Articolo 3

Il Professionista si impegna ad eseguire di norma le visite e le prestazioni presso gli ambulatori dell'Istituto. Nel caso in cui si renda necessario intervenire, per ragioni cliniche o di urgenza direttamente in altro ambiente o spazio, il Professionista ha comunque il dovere di assicurare la propria opera. Negli spostamenti interni alla struttura il Professionista è tenuto all'utilizzo del proprio automezzo privato. Il Professionista ha il dovere di relazionare al responsabile della struttura penitenziaria ogni eventuale necessità di ulteriori indagini diagnostiche e/o trattamenti di cui avesse bisogno il detenuto.

Articolo 4

Al Professionista compete un riconoscimento economico orario pari a quello previsto dal contratto nazionale della Medicina dei Servizi a cui aggiungere i seguenti compensi lordi:

- ulteriori 5 euro per ogni ora di servizio effettivo
- Euro 60 per ogni accesso programmato alla struttura Penitenziaria;

I compensi verranno liquidati mensilmente entro i trenta giorni successivi alla presentazione della prevista diaria debitamente vistata dal responsabile della struttura sanitaria Penitenziaria.

Articolo 5

Il Professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati. Il Professionista si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di possibili cause di

incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto.

Articolo 6

Il professionista fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 è tenuto a mantenere il segreto professionale e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno alla Asl n. 6 di Sanluri, ovvero un ingiusto vantaggio a terzi.

Articolo 7

Il Professionista, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza l'Azienda al trattamento dei Dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, compresi gli obblighi di comunicazione e pubblicità previsti in ordine alla conclusione di collaborazioni esterne.

Articolo 8

L'incarico decorre dalla data del **24 Gennaio 2014**, fino alla conclusione delle procedure di assegnazione degli incarichi per la Medicina dei Servizi secondo la normativa del SSN e comunque non oltre il 23 Gennaio 2015, con esclusione del tacito rinnovo.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza il contratto di collaborazione cesserà ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

Il recesso anticipato da parte del professionista rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione Aziendale con preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso.

Articolo 9

L'Azienda si riserva di recedere dal contratto di collaborazione nel caso in cui il Professionista manifesti inosservanza degli obblighi assunti col presente atto o per motivi di particolare gravità che pregiudichino il buon andamento del servizio penitenziario, o per le esigenze di sicurezza all'interno dell'Istituto penitenziario.

Articolo 10

Il Professionista è coperto da prevista polizza assicurativa di cui all'articolo 99, comma 3, dell'Accordo regionale per la Medicina Generale di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 19/9 del 12/05/2010.

Articolo 11

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari.

Articolo 12

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritto dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in esso contenute, è composto da n. 2 pagine e di n. 12 articoli.

Sanluri, _____

Il Medico
Dr. Gianfranco Carboni

Il Direttore Generale Asl n. 6 di Sanluri
Dr. Salvatore Piu

